



COMUNE DI GUASTALLA

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 410 DEL 11/09/2026

Proposta n. A04.S02.S02 1976/2026

Determ. n. **410 del 11/09/2026**

**Oggetto: CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ DI BASE: DOMANDE
PERVENUTE E/O PERFEZIONATE NEL MESE DI AGOSTO 2026 - PROVVEDIMENTI
RELATIVI.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42 del 19.12.2025 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2026 – 2028 e la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 226 del 23.12.2025 di approvazione della parte finanziaria del P.E.G. per l'anno 2026;

DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto disposto dall'art. 184, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO altresì che il Sindaco del Comune di Guastalla, con proprio atto n. 15 dello 01/04/2025 ha delegato le funzioni individuate nell'art. 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alla Responsabile del Settore Sociale, Pubblica Istruzione e Relazioni col Pubblico, dott.ssa Paola Berni, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 16/11/2022;

PREMESSO che:

- l'art. 74 del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la concessione dell'assegno di maternità di base;

Determ. n. 410 del 11/09/2026 pag. 1/4

- con Decreto Ministeriale 21.12.2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, che disciplina modalità e termini di presentazione delle domande e del pagamento degli assegni da parte dell'INPS;

PRESO ATTO della Circolare n. 35 dell'INPS del 9/3/2010, avente ad oggetto "Assegno di maternità di base concesso dai Comuni (art. 74 del D.Lgs. 151/2001 già art. 66 L. 448/1998 – D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss.): titoli di soggiorno validi per la concessione dell'assegno", con la quale si stabilisce che la cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno – soggiornante di lungo periodo CE (carta di soggiorno) può presentare, entro sei mesi dall'evento, la domanda di assegno di maternità allegando al ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno;

CONSIDERATO che;

- come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4/02/2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia stabilisce la misura e i requisiti economici dell'assegno di maternità per l'anno 2025;
- come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9/2/2026 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia stabilisce la misura e i requisiti economici dell'assegno di maternità per l'anno 2026;

DATO ATTO che nel periodo compreso tra l'1/08/2026 e il 31/08/2026 non sono state presentate nuove domande di concessione dell'assegno di maternità di base.

RICHIAMATE le sotto indicate determinazioni con le quali si dava atto che le domande presentate dalle seguenti madri richiedenti risultano in sospeso, in quanto non è stato consegnato il titolo di soggiorno del figlio per il quale si richiede il beneficio, così come previsto dalla legge, o altra integrazione richiesta:

- domanda prot. n. 0016261/2025 (rif. determinazione n. 412/2025);
- domanda prot. n. 0020135/2025 (rif. determinazione n. 432/2025)
- domanda prot. n. 0010022/2026 e domanda prot. n. 0010322/2026 (rif. determinazione n. 234/2026);
- domanda prot. n. 0014693/2026 (rif. determinazione n. 315/2026);

CONSIDERATO che

- la richiedente domanda prot. n. 0010322/2026 ha provveduto a consegnare quanto richiesto al fine della concessione dell'assegno di maternità di base;
- la domanda prot. n. 0018106/2026 viene definitivamente respinta in quanto l'interessata non ha presentato, entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto, la documentazione idonea a modificare l'esito dell'istruttoria (ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241);

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 7.8.1990, n. 241, si è provveduto, prima della formale adozione del presente atto, a comunicare tempestivamente alle richiedenti l'accoglimento o il diniego di detto assegno di maternità di base;

DATO ATTO che:

- il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è individuato nel Responsabile del Settore Istruzione Sociale e Relazione col Pubblico, dott.ssa

Paola Berni,

- l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dal Funzionario Giuridico Amministrativo del Servizio Assistenza – Sanità – Servizi Sociali, Dott.ssa Claudia Codeluppi;
- ai sensi del vigente PTPCT, non risultano pervenute dichiarazioni di conflitto di interesse da parte del Responsabile dell'Area/Settore, del Responsabile del procedimento e del funzionario/collaboratore che hanno istruito il procedimento così come disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

RICHIAMATO quindi l'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012 che recita: "(Conflitto di interessi). – Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell'8/04/2013 n. 39;"

DATO ATTO che l'estensore del presente atto è individuato nel Funzionario Giuridico Amministrativo, dott.ssa Claudia Codeluppi;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e s.i.m.;

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D. Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;

DETERMINA

1) la concessione dell'assegno di maternità di base, nella misura stabilita ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n.151/2001 e del regolamento di cui al D.M. n.452/2000 e successive modificazioni e integrazioni, alla sotto indicata richiedente:

- domanda prot. 0010322/2026 € 413,10 mensili x 5 = € 2.065,50

2) di respingere la domanda prot. n. 0018106/2026 dal momento che l'interessata non ha presentato la documentazione idonea a modificare l'esito dell'istruttoria entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di preavviso di rigetto (ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241);

3) di mantenere in sospeso le domande di concessione dell'assegno di maternità di base, inoltrate dalle seguenti madri richiedenti, in quanto le medesime non hanno provveduto a presentare copia del titolo di soggiorno del figlio per il quale si chiede il beneficio e/o le altre integrazioni richieste.

- domanda prot. n. 0016261/2025 (rif. determinazione n. 412/2025);
- domanda prot. n. 0020135/2025 (rif. determinazione n. 432/2025)
- domanda prot. n. 0010022/2026 (rif. determinazione n. 234/2026);
- domanda prot. n. 0014693/2026 (rif. determinazione 315/2026);

4) di dare atto che il Comune effettuerà tempestivamente, riguardo ai dati autocertificati nella dichiarazione sostitutiva, controlli a campione sulle domande presentate attingendo alle informazioni in suo possesso o attivando la verifica da parte delle Amministrazioni certificanti.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BERNI PAOLA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005